

**AUDIZIONE INFORMALE
SENATO DELLA REPUBBLICA
XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA'**

nell'ambito di un ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 770
“Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale”

Roma, 30 gennaio 2019

Memoria depositata da Di.S.A.L. - Dirigenti Scuole Autonome e Libere

Premessa

Il D.L. 73/2017 convertito con Legge n° 119 del 31/07/2017 prevede, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia ivi incluse quelle private non paritarie, che la mancata presentazione da parte dei genitori della documentazione richiesta nei termini previsti comporti la decadenza dall'iscrizione e quindi l'impossibilità di accesso alla scuola, mentre la successiva Nota 1679 del 1/9/2017 ha previsto l'allontanamento temporaneo del bambino con il mantenimento dell'iscrizione al servizio educativo ed il suo reinserimento solo dopo la presentazione della documentazione richiesta.

Come è noto l'applicazione dei dispositivi normativi in materia di prevenzione vaccinale in applicazione del DL 73/2017 hanno posto e pongono molti dirigenti e responsabili di nidi e scuole per l'infanzia nelle condizioni di dover gestire situazioni di minori i cui genitori, alla scadenze previste dalla norma, non hanno presentato la documentazione delle avvenute vaccinazioni o hanno manifestato in modo esplicito l'intenzione di non procedere. L'applicazione di tali dispositivi di legge ha chiamato e chiama in causa direttamente i responsabili di scuola ai quali spetta, in tali casi, il compito di emanare provvedimenti motivati di allontanamento, dovendo sostenere, in alcuni casi, possibili contenziosi con l'utenza.

La prima applicazione del DL 73/2017, in assenza, in alcuni momenti, di modalità chiare ed univoche a cui attenersi nella gestione di casi singoli o di gruppi di bambini non in regola, insieme a iniziative nel merito molto diversificate tra Regioni ed Uffici scolastici regionali, ha generato, in particolare nelle scuole del I ciclo, molte situazioni di criticità creando incertezza, difformità di comportamenti e disagio diffuso.

I dirigenti scolastici e i responsabili di scuola sono stati improvvisamente chiamati ad attuare nuovi adempimenti e, talvolta, contraddittori con singoli o gruppi di genitori essendo chiamati ad ottemperare sia al diritto soggettivo alla salute degli utenti delle scuole che a quello della loro istruzione obbligatoria. Nonostante le previsioni del D.L. 73/2017 al momento non si rileva, inoltre, l'istituzione della prevista Anagrafe Nazionale dei Vaccini, molte regioni sono ancora prive di una propria anagrafe vaccinale e non è prevista una data, neanche in termini previsionali, di unificazione delle Anagrafi regionali e risulta sporadico l'avvio di un sistema informativo digitale che interfacci le ASL con le Istituzioni scolastiche. Una situazione che non giova alla gestione delle istituzioni scolastiche da parte dei loro responsabili. Eppure la semplificazione, l'unificazione dei sistemi informativi, la digitalizzazione e la dematerializzazione delle procedure amministrative diventano quanto più necessarie in particolare proprio nell'ambito della prevenzione sanitaria e della gestione di informazioni così personali e delicate come quelle in materia di salute dei minori.

Considerazioni

IL DDL 770 in discussione al Senato enuncia fin dall'*art 1* la priorità di “assicurare la tutela della salute pubblica attraverso la promozione delle vaccinazioni nel rispetto delle raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali; garantire la piena e uniforme erogazione delle prestazioni vaccinali sul territorio nazionale; garantire l'implementazione e l'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale nazionale”.

Un incipit che non può che trovare d'accordo chi, come gli operatori del mondo della scuola, necessita in questo momento di elementi di chiarezza e strumenti efficaci. Appare, quindi, condivisibile la posizione che ispira il DDL che mira a “rimodulare le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale”.

E' da rilevare, ancora, e positivamente, che l'*art 1 c. b)* del dispositivo in discussione riconosce che “l'*educazione e l'informazione* in materia di prevenzione vaccinale costituiscono livello essenziale di assistenza (LEA) quali interventi prioritari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l'ottimizzazione delle coperture vaccinali”: è un incipit che ricorda a tutti i livelli di responsabilità, non solo scolastica, ma anche e soprattutto, politica, gestionale, culturale, l'opportunità di utilizzare il canale

educativo ed informativo proprio come strumento attraverso il quale, nel tempo, si possono consolidare abitudini e consapevolezza in merito alla gestione della salute delle persone.

L'art. 2 del DDL 770 prevede, poi, l'implementazione di un Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale con obiettivi della sua realizzazione su tutto il territorio nazionale e di verifica del loro conseguimento, mentre l'art.3 ne richiama, tra le altre, la finalità di consentire "l'aggiornamento, adeguamento e mantenimento dei sistemi informativi regionali per il governo e l'esercizio delle attività vaccinali". Sono affermazioni che chiedono ai responsabili della salute la piena consapevolezza e tempestiva conoscenza del fenomeno delle vaccinazioni, preliminari all'adozione di procedure ordinarie e di eventuali provvedimenti di emergenza.

Osservazioni

DiSAL rileva che nell'articolato del DDL 770 viene correttamente identificato esclusivamente nel Ministero della salute il soggetto preposto al controllo ed al governo delle azioni in materia di vaccinazioni che il precedente DL 73/2018 in parte rimandava, invece, anche a dirette responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche.

Si può rilevare positivamente, da questo punto di vista, il contenuto dell'art. 3 che indica azioni di corretta informazione e formazione dei cittadini a cui, questo sì, le istituzioni scolastiche potrebbero, nella ideazione della loro autonoma proposta formativa, dare un contributo importante con interventi formativi integrativi rivolti agli allievi come, ad esempio:

- l'attivazione di "idonei canali e materiali informativi sulle vaccinazioni e sulle malattie prevenibili con le vaccinazioni" (art 3 c.2)
 - la realizzazione di "interventi di comunicazione e informazione, di promozione e di ascolto rivolti alla generalità degli assistiti avvalendosi anche delle opportunità offerte dai programmi scolastici" (art 3 c.4).
- Questo è il contributo che riteniamo corretto accreditare anche alle istituzioni scolastiche in materia di prevenzione vaccinale.

In qualità di dirigenti scolastici, inoltre, non possiamo non considerare positiva l'intento espresso dal DDL 770 di avviare, in continuità con i precedenti dispositivi normativi, una "Anagrafe vaccinale nazionale" contenente i dati relativi ai soggetti vaccinati, quelli da sottoporre a vaccinazione e dei soggetti che omettono o differiscono le vaccinazioni previste dal PNPV, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate (...). Una moderna gestione ed un continuo aggiornamento dell'Anagrafe vaccinale costituiscono la possibilità per tutti i soggetti chiamati a gestire la salute dei minori di attuare con chiarezza il proprio compito specifico.

Il dispositivo normativo in discussione appare, invece, un po' semplicistico in alcune affermazioni che, nella loro formulazione, appaiono più come auspici che azioni dal sicuro esito. Ci si riferisce, ad esempio, all'espressione che fa ritenere sufficiente "il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle azioni di promozione dei programmi vaccinali e nelle attività di sorveglianza" (art 3 punto 5 b) o l' "adesione volontaria e consapevole" dei cittadini alle vaccinazioni per garantire l'effettivo raggiungimento o il mantenimento del livello di immunità di gruppo (art 3 punto 5 c).

Proposte

Nel merito dell'articolato del Disegno di legge n.770 si offrono in questa memoria alcune criticità da approfondire e risolvere:

- 1) riferimento art.5 c.1 (*Interventi in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell'immunità di gruppo*) che prevede l'adozione di piani straordinari d'intervento.
Si fa notare che non viene indicato il valore della soglia di scostamento "dagli obiettivi fissati dal PNPV" tale da far scattare interventi di emergenza e quindi non si indica (né si fa riferimento ad una procedura che lo indichi con certezza) a quale livello debba scattare l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni necessarie per mantenere le coperture vaccinali di sicurezza e quale sia il soggetto preposto a definire e realizzare tali interventi.
- 2) riferimento art.5 c. 4 (*Interventi in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell'immunità di gruppo*) nel quale si afferma che "i piani straordinari di intervento possono (...) subordinare, in modo temporaneo, su base nazionale, regionale o locale... la frequenza delle istituzioni scolastiche... all'avvenuta somministrazione di una o più vaccinazioni".
Si fa notare che l'espressione 'possono' è certamente ambigua e si presta a differenti interpretazioni in sede di applicazione. Va chiarito, nel testo di legge, quando scatta con certezza l'allontanamento temporaneo dalla scuola dell'alunno non vaccinato, quale autorità deve disporre tale allontanamento e se la frequenza della scuola va interrotta eventualmente anche per gli studenti non vaccinati per i quali sia già stata pagata la sanzione.
- 3) riferimento art.5 punto 4 c. b (*Interventi in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell'immunità di gruppo*) nel quale si afferma di "richiedere ai dirigenti scolastici delle istituzioni

scolastiche del sistema nazionale di istruzione (...) di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli iscritti non vaccinabili, anche assicurando che tali soggetti siano inseriti in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati”.

Si fa notare come sia difficile garantire le ‘misure idonee’ richiamate, stanti le diverse situazioni in cui si articolano le scuole dell’infanzia e primarie, talvolta organizzate in plessi con una o poche sezioni, in taluni casi distanti tra di loro, non sempre dotate di servizi di trasporto e mense, nelle quali la riorganizzazione di sezioni/classi in caso di emergenza sanitaria potrebbe non consentire il rispetto di altri criteri organizzativi finalizzati al successo formativo dei bambini. L’attività didattica delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria, inoltre, presenta molte situazioni in cui i bambini vivono momenti ludici, laboratoriali e ricreativi in spazi comuni che non possono garantire agli alunni immunodepressi gli standard di sicurezza spettanti solo perché inseriti in classi di bambini vaccinati.

=====

L’intento che muove i responsabili di scuola - per dovere professionale oltre che per passione educativa - a promuovere una scuola dell’inclusione richiede che essi siano messi in grado, con il dispositivo di legge in discussione, di gestire con consapevolezza, chiarezza e senza contrapposizioni con l’utenza l’accoglienza di tutti gli alunni della scuola che dirigono, tanto più quando occorre tener conto di situazioni di salute particolari.

Si auspica, pertanto, che la materia oggetto del DDL 770 venga ulteriormente approfondita in sede di XII Commissione avendo a cuore di salvaguardare da un lato l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione e dall’altro il profilo professionale del dirigente scolastico, sgravandolo da responsabilità non proprie.